Sportello legale

Con il contributo di
DS DEPRESBITERIS – SCURA
sportellolegale@iltirreno.it

IL QUESITO/1



di **Annalisa Scura (avvocata)**

La recente sentenza della Cassazione

Autovelox non omologato ma multa già pagata Nessun diritto al rimborso



Ho pagato la multa nei termini prescritti e, solo dopo il pagamento, ho appreso che il dispositivo di rilevazione della velocità (autovelox) non era stato omologato come previsto dalla legge. Posso chiedere la restituzione della somma pagata? Grazie mille in anticipo al Tirreno per la risposta che vorrei sapere da un esperto dello Sportello Legale. Carlo

La recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 10505 del 18 aprile 2024) – che ha dichiarato la nullità delle sanzioni elevate ai danni degli automobilisti sulla base di dispositivi non omologati – non consente di ottenere il rimborso delle multe già pagate.

I giudici hanno infatti stabilito che la mancanza di omologazione dell'autovelox può comportare l'annullamento delle sanzioni solo se viene contestata nei termini previsti, ossia attraverso ricorso entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

Se, invece, il pagamento è stato effettuato nei tempi di legge, anche beneficiando della riduzione del 30%, la sanzione si considera definitiva e non è più possibile chiedere la restituzione della somma versata, nemmeno se successivamente si scopre che l'apparecchio non era omologato.

La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato secondo cui il collaudo effettuato dopo i controlli costituisce accertamento della sanzione e non ne impedisce ogni successiva contestazione, salvo casi eccezionali come la dimostrata inesistenza del fatto.

È importante ricordare che l'omologazione – che attesta la conformità dello strumento ai requisiti tecnici previsti dalla normativa – è diversa dall'approvazione e rappresenta una condizione essenziale per la validità delle rilevazioni automatiche della velocità. Tuttavia, per far valere eventuali irregolarità, è necessario presentare ricorso al Giudice di pace entro 60 giorni dalla notifica della multa.

Una volta decorso tale termine, il verbale diventa definitivo e la sanzione non può più essere messa in discussione, né è ammesso il rimborso di quanto pagato.

In conclusione, la recente sentenza della Cassazione rappresenta un importante principio di diritto per i procedimenti ancora aperti, ma non consente di ottenere la restituzione delle somme già versate per multe pagate nei termini.

IL QUESITO/2



di **Biagio Depresbiteris (avvocato)**

Si può pretendere un prezzo ridotto

Diamanti sintetici acquistati in gioielleria come fossero naturali

Salve, quando ho chiesto a mia moglie di sposarmi, le ho regalato un anello di diamante che mi è costato tantissimo. Qualche giorno fa però abbiamo visto insieme un documentario su Netflix dove si parlava dei diamanti sintetici così, lei, che pensa sempre male di me, ha fatto la battuta dicendo che certamente io avevo comprato quelli perché costavano di meno. Io non le ho detto quanto ho speso ma le ho fatto notare che il certificato diceva che erano naturali. Proprio nei giorni scorsi, però, siamo stati in gioielleria e ci hanno detto che quelle pietre sono molto più rare e preziose rispetto a quanto l'ho pagato. Mia moglie era stranamente soddisfatta mentre io paravo amo arrabbiato. Ora mi ha venduto l'anello... almeno sotto il profilo economico ripagami vec tutte le volte che cosa! Grazie. Bruno da Piombino



Uno estratto: ad occhio nudo è impossibile distinguere i diamanti sintetici da quelli naturali

Sono numerosi i consumatori che, nel tempo, hanno deciso di investire i propri risparmi nell'acquisto di diamanti presso gioiellerie o punti vendita specializzati con la convinzione di acquisire pietre naturali. La sorpresa, talvolta amara, arriva solo successivamente, quando si scopre che una o più gemme sono in realtà sintetiche.

In questi casi, se il venditore non ha fornito un'informazione chiara e corretta sulla natura del prodotto, il consumatore può avere diritto a un risarcimento per inadempimento contrattuale, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo.

Il diamante sintetico, infatti, pur avendo le stesse proprietà chimiche, fisiche e ottiche di quello naturale, ha un valore di mercato sensibilmente inferiore. Se la gioielleria ha venduto la pietra come naturale – o comunque non ha informato in modo trasparente e veritiere sulle caratteristiche del bene.

Il consumatore può quindi richiedere la risoluzione del contratto, la restituzione della somma pagata oppure una riduzione del prezzo, oltre al eventuale risarcimento dei danni subiti. È fondamentale, però, conservare tutta la documentazione (scontrini, certificati, perizie) e, se possibile, far effettuare una perizia tecnica da un esperto gemmologo che attesti la natura sintetica delle pietre.

In conclusione, chi acquista un diamante ha diritto a sapere cosa sta comprando. La mancanza di trasparenza da parte del venditore può comportare importanti conseguenze legali e un risarcimento per il consumatore.

IL QUESITO/3



di **Domenico Nicosia (avvocato)**

Il tema dell'obsolescenza programmata

Durabilità dei prodotti, consumatori "vittime" di comportamenti sleali



Fergio direttore del Tirreno, si può fare qualocsa per gli elettrodomestici che durano due o tre anni e poi si rompono? Ogni volta devo buttare un cellulare dopo pochi mesi o addirittura un apparecchio nuovo. Mi tocca fare i conti con la mia volontà, senza pensare alla spesa tutte le volte.

L'obsolescenza programmata, ma anche quella c.d. "percepita", è oggi al centro di un importante dibattito a livello europeo e nazionale. Si tratta di una strategia commerciale che, attraverso scelte di progettazione, produzione o aggiornamento software, limita in modo intenzionale la vita utile dei prodotti, inducendo i consumatori a sostituirli più frequentemente di quanto sarebbe necessario.

Questa pratica può configurare un comportamento sleale ai sensi del Codice del Consumo e, in alcuni casi, anche una violazione delle norme europee sulla tutela dei consumatori e sulla sostenibilità ambientale. La Commissione europea, con il Green Deal e la "Right to Repair", ha avviato una serie di iniziative per contrastare l'obsolescenza programmata, promuovendo la progettazione di prodotti più durevoli, riparabili e riciclabili.

Per i consumatori, esistono già alcuni strumenti di tutela. Innanzitutto, la garanzia legale di conformità, che dura due anni e copre i difetti di fabbricazione, e la possibilità di far valere i propri diritti in caso di vizi occulti o di informazioni fuorvianti sulla durata del prodotto. Inoltre, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può intervenire con sanzioni nei confronti delle aziende che adottano pratiche commerciali scorrette.

È importante, infine, che i consumatori siano sempre attenti alle informazioni fornite dal produttore, conservino la documentazione di acquisto e segnalino eventuali abusi alle associazioni di consumatori o alle autorità competenti. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e una pressione collettiva sarà possibile favorire un mercato più trasparente, sostenibile e rispettoso dei diritti dei consumatori.